

IL TRIBUNALE DI TARANTO

In persona del Giudice designato Dott. Antonio Pensato,

sciogliendo la riserva formulata alla udienza del 10/12/2013 nel procedimento per concessione di provvedimento ex art. 700 c.p.c. proposto ante causam da FIOM CGIL di Taranto n. 7161/2013 R.G.

OSSERVA::

all'esito della fase cautelare svoltasi nel contraddittorio delle parti, dopo la pronuncia di decreto che rigettava la istanza di provvedere inaudita altera parte, va ribadita in primo luogo l'assenza di fumus boni iuris in relazione alla richiesta di sospensione delle procedure elettorali di rinnovo delle RSU aziendali relative ad ILVA s.p.a. di Taranto, ed ora di sospensione degli effetti dell'avvenuta elezione, in quanto l'accordo in data 31/5/2013, su cui la ricorrente fonda la deduzione di illegittimità della procedura elettorale, per un verso, come si ricava dal tenore letterale delle espressioni linguistiche usate al capo 7 del titolo intestato "Misurazione di Rappresentatività" ed al capo n. n. 6 del titolo intestato "Titolarietà ed Efficacia della Contrattazione", appare avere natura esclusivamente programmatica e non direttamente vincolante dal punto di vista giuridico tra i sottoscrittori atteso l'impegno all'adozione di successivi atti esecutivi di detto accordo e per altro verso, così come la successiva dichiarazione datata 4/6/2013 anch'essa dall'apparente valore di mera esortazione, non è sottoscritto né dalla ricorrente né dalle altre associazioni di categoria che hanno indetto le elezioni a livello aziendale ma è firmato esclusivamente dai rappresentanti di altre associazioni sindacali nazionali sicché anche per tale aspetto è da escludere che l'accordo interconfederale possa produrre effetti giuridici diretti verso altri organismi sindacali di categoria (in tal senso Trib. Roma 13/5/2013), salva la prova del contrario da offrirsi con la produzione di pertinenti atti negoziali regolanti i rapporti tra sindacati nazionali e sindacati di categoria ad essi

federati. Quanto all'altra comunicazione, recante medesima data del 4/6/2013 e sottoscritta direttamente dalle associazioni sindacali territoriali di categoria FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL per un verso va rilevato che detta comunicazione costituendo mera risposta ad una precedente missiva di altra sigla sindacale (USB) non poteva avere, per sua stessa natura, valore di ratifica dell'accordo raggiunto da altre associazioni nazionali in data 31/5/2013. Infatti il contenuto della missiva del 4/6/2013 lascia chiaramente desumere la sua direzione nei confronti di terzi destinatari e la sua natura di mera dichiarazione d'intenti dei sottoscrittori non disposti, a tale momento, ad indire nuove elezioni della RSU di Ilva s.p.a. non certo per avere assunto a tal fine accordi giuridicamente vincolanti in tal senso ma per ragioni di mera opportunità intendendo coltivare trattative dirette a definire le nuove regole di elezione dei candidati. Inoltre tale missiva non poneva affatto divieti di indire elezioni per un certo tempo futuro, come sostiene la ricorrente FIOM-CGIL, essendo chiaramente desumibile dal contenuto della lettera datata 4/6/2013 che le tre associazioni sindacali territoriali di categoria si erano riservate comunque la facoltà entro il successivo termine di sei mesi di indire comunque elezioni, esprimendo in detta comunicazione il mero auspicio che nel frattempo si raggiungesse un accordo sulle nuove modalità di elezione delle RSU senza perciò far assurgere detta circostanza a contenuto di un vero e proprio obbligo di non fare. Poiché non risulta che successivamente al 4/6/2013 dette trattative siano sfociate in accordi modificativi del precedente sistema di elezione le associazioni UILM-UIL e FIM-CISL hanno legittimamente deciso di procedere al rinnovo delle RSU secondo l'unico sistema vigente, quello degli accordi del 1993, non essendo per loro vincolanti gli ulteriori accordi di modificazione da loro non sottoscritti. Inoltre se effettivamente le parti in lite avessero assunto un vero e proprio obbligo giuridicamente vincolante di non celebrare elezioni fino al raggiungimento di un accordo trilatero modificativo del precedente sistema si sarebbe trattato di accordo chiaramente invalido (art. 1418 c.c.) perché avrebbe consentito ad un solo sindacato, con la sua opposizione alla firma di un nuovo accordo, di impedire, in danno di tutti i lavoratori di Ilva s.p.a. di cui gli altri sindacati di

categoria sono rappresentanti, l'esercizio di un diritto di rango costituzionale quale quello di procedere alla elezione dei propri nuovi rappresentanti sindacali nell'ambito dei diritti della personalità riconosciuti inderogabilmente da norme imperative (art. 2, 18 e 39 della Costituzione).Oltre alla carenza di fumus boni iuris va ribadita l'assenza di periculum in mora già segnalata alla ricorrente con il decreto in data 26/11/2013 e la cui effettiva sussistenza è stata contestata da tutte le altre parti costituite nella presente fase.Detto periculum viene ancorato (rif. pag. 5 del ricorso in data 11/11/2013) alla dedotta perdita di credibilità di FIOM CGIL presso i lavoratori e la associazione confederale CGIL che deriverebbe dalla applicazione del criterio della riserva della quota di un terzo degli eletti a favore dei sindacati confederati in luogo dell'applicazione del criterio proporzionale puro nel caso di svolgimento delle elezioni.Il pregiudizio evocato in primo luogo non risulta provato nella sua effettiva ricorrenza non essendo in alcun modo emerso che i lavoratori di Ilva s.p.a. o chiunque altro abbiano preannunciato a FIOM-GGIL futuri sentimenti di disapprovazione e disprezzo nei suoi confronti in caso di mancata adozione di iniziative volte ad introdurre il nuovo metodo di elezione. proporzionale puro.Inoltre, e sul punto non vi è stata alcuna replica da parte della ricorrente, il pericolo di pregiudizio allegato non risulta avere natura di danno irreparabile, cioè non altrimenti evitabile se non con il ricorso all'Autorità Giudiziaria secondo la costante interpretazione dell'art. 700 c.p.c., ben potendo la ricorrente evitare da sé, anche qualora realmente esistente, detto pericolo attraverso la volontaria rinuncia alla riserva di rappresentanti prevista anche a suo favore ed attraverso la adeguata pubblicizzazione negli appositi spazi aziendali per legge riservati ai sindacati ed attraverso comunicati stampa di note esprimenti il proprio dissenso rispetto al metodo di elezione prescelto con il solo consenso degli altri sindacati.Ciò sarebbe stato certamente sufficiente ad evitare qualsiasi pregiudizio per la propria immagine e credibilità.In difetto di entrambi i presupposti richiesti dall'art. 700 c.p.c. la istanza cautelare va rigettata con condanna di FIOM-CGIL alla rifusione delle spese di lite in favore delle altre parti costituite liquidate come da separato

dispositivo.

P.Q.M.

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) condanna FIOM-CGIL di Taranto alla rifusione delle spese di lite in favore delle altre parti costituite liquidate in favore di U.S.B. Unione Sindacale Di Base lavoro privato Coordinamento provinciale di Taranto in euro 2250,00 per compensi ed in favore di UILM-UIL di Taranto e FIM-CISL di Taranto in complessivi euro 2250,00 per ambedue, tutte maggiorate di IVA e CAP in misura di legge.

Taranto, 17/12/2013

Deposito in Cancelleria  
il 17/12/2013

Il Funzionario Giudice B/2  
Dott.ssa FORTE

Il Giudice Dott. Antonio Pensato

